



Comune di Sadali

Provincia del Sud Sardegna

Comune di Sadali - viale Grazia Deledda n. 1 - 09062 Sadali (SU)
tel. 0782.599012 - 0782.599015 - fax 0782.59300
protocollo@comune.sadali.ca.it - protocollo@pec.comune.sadali.nu.it

Anno finanziario 2019

Relazione tecnica sulla revisione straordinaria delle partecipazioni
ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175

PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

L'art. 24 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica recante, d.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Ai sensi del citato T.U. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare

il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. ossia :

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”.

Infine la norma prevede che debbano essere alienate, od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica **anche una sola** delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) rientrano in una delle casistiche previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA'

Il Comune di Sadali partecipa al capitale delle seguenti enti o società:

1. **Abbanoa s.p.a.**
2. **Ente di Governo dell'ambito della Sardegna (E.G.A.S.)**

Società partecipate:

denominazione	indirizzo sito WEB	% partec.	funzioni attribuite e attività svolte	oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
ABBANOVA S.P.A.	www.abbanoa.it	0,007	Gestione del servizio idrico integrato (servizio idrico, servizio depurativo e potabilizzazione)	0,00	8.407.366,00	8.619.840,00	9.788.546,00

Enti strumentali partecipati:

denominazione	indirizzo sito WEB	% partec.	funzioni attribuite e attività svolte	oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
					Anno 2017	Anno 2016	Anno 2015
E.G.A.S.	www.egas.sardegna.it	0,001	Organizzazione del servizio idrico integrato (L.R. 04/2015)	2.709,10			

Le suelencate partecipazioni del comune di Sadali rientrano nel novero delle possibilità offerte dalla Legge n. 244/2007 in quanto le attività svolte dalla società sono da definirsi di "interesse generale" secondo il concetto di derivazione comunitaria.

In ragione dell'esiguità della partecipazione societaria posseduta e dall'assenza di rappresentanti comunali negli organi di gestionali o di controllo il Comune non è in grado di esercitare un'influenza incisiva sull'attività della società per cui non si prevede di attuare autonomi interventi di razionalizzazione sui costi.

Conclusioni

Considerato che si hanno tutti i requisiti minimi di legge per mantenere le attuali partecipazioni e considerato che non vi sono elementi tali da poter attivare misure di razionalizzazione, anche in virtù dell'esiguità delle quote di partecipazione possedute, si ritiene sussistano le condizioni per confermare le attuali partecipazioni.

Sadali, 2 dicembre 2019